



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, composta da:

Dott. Michele De Maria	Presidente
Dott.ssa Cinzia Alcamo	Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 334 /2020 , promossa in grado di appello

D A

INPS, in persona del l.r.p.t.

rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO e dall'avv. DELIA CERNIGLIARO,
domiciliato in Palermo, presso gli Uffici di VIA LAURANA, n. 59

- appellante -

C O N T R O

GIACOMO MINEO

rappresentato e difeso dall'Avv. MAGADDINO NICOLA,
presso il cui studio è altresì domiciliato in Palermo, VIA MARIANO STABILE n. 221

- appellato -

I procuratori delle parti hanno ritualmente depositato le note di trattazione scritta, per l'udienza del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, insistendo nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 157/2020, il Tribunale di Trapani, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno appellato, che aveva dedotto di aver lavorato per circa 19 anni e fino al 1992, in qualità di marittimo con mansioni di ufficiale di macchina a bordo di navi ove era costantemente esposto alla inalazione di polveri di amianto, condannò l'INPS alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente, con applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/92.

Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'Inps, con ricorso depositato in data 16 aprile 2020, insistendo nell'eccezione di improponibilità della domanda per carenza di previa istanza amministrativa, non essendo infatti a tal fine idonea quella inoltrata con lettera raccomandata del 16 marzo 2018 e non, come prescritto, in forma telematica; l'intervenuta decadenza per mancanza di domanda all'INAIL entro il termine del 15 giugno 2005; la prescrizione del diritto o, in subordine, dei ratei.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, in data 12 ottobre 2021, si è costituito l'appellato con memoria reiettiva dell'avverso appello.

All'udienza del 2 dicembre 2021, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti, ritualmente comunicato.

L'appello è fondato.

Deve essere qui richiamato il percorso argomentativo già sviluppato nelle sentenze nn. 1204/2018 e 104/2021 di questa Corte al quale si intende dare continuità, in assenza di ragioni per discostarsene.

Va precisato, quanto alla necessità della previa istanza amministrativa, che ancor più di recente la Corte di legittimità ha chiarito che proprio “In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'istanza amministrativa intesa al conseguimento del beneficio previdenziale va proposta nei confronti dell'INPS, e non può essere sostituita dalla diversa domanda indirizzata all'INAIL al fine di ottenere la prova dell'avvenuta esposizione; peraltro, rivestendo la suddetta istanza la funzione di atto di avvio del procedimento amministrativo, preliminare all'esercizio dell'azione giudiziaria, la statuizione della giurisprudenza di legittimità circa l'improponibilità della domanda giudiziale che dalla stessa non sia stata preceduta non può dar luogo ad una fattispecie di c.d. "prospective overruling", configurabile soltanto con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale” (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27555 del 02/12/2020).

Con riguardo, invece, alla esigenza che tale istanza amministrativa fosse inoltrata per via telematica, deve rilevarsi che l'appellato ha prodotto copia di una richiesta, diretta al riconoscimento del beneficio previdenziale in parola, inviata all'Istituto resistente il 16 marzo 2018, a mezzo raccomandata A.R..

L'Inps ha evidenziato l'irritualità e contrarietà a legge di tale modalità di trasmissione, sul presupposto che, per effetto del combinato disposto dell'art.38, comma 5°, del D.L. n.789/2010

(convertito con modificazioni nella L. n.122/2010) e della Determinazione Presidenziale Inps n.277/2011, “l’inoltro telematico delle domande di prestazioni Inps è stato stabilito come esclusivo”.

L’assunto difensivo è condivisibile perché fondato sul dettato dell’art. 38, comma 5°, cit: “*Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Agenzie Fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata ...*”.

Tale provvedimento organizzativo è, poi stato adottato dall’Inps con determina presidenziale n. 277/2011, nella quale è testualmente previsto “*l’utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all’INPS*”, nel rispetto di una fase transitoria, durante la quale la presentazione della domanda tramite canale telematizzato coesisteva con tradizionale modalità cartacea, definitivamente conclusasi il 31 luglio 2013 e, dunque, in data evidentemente precedente all’invio, a mezzo raccomandata A.R., dell’istanza de qua da parte del Cagnin.

Ne deriva l’improponibilità della domanda giudiziale, non avendo l’appellato fornito adeguata prova in ordine all’invio all’Inps della propedeutica – e rituale - domanda amministrativa.

Né può ritenersi che in assenza di una specifica sanzione di nullità o di inesistenza della domanda, l’utilizzo di mezzi di trasmissione diversi da quello previsto dalle disposizioni richiamate, conduca a una sostanziale libertà delle forme.

L’utilizzo “esclusivo “ del canale telematico stabilito dall’Istituto previdenziale con la citata determina del 2011, sulla base della disciplina normativa su richiamata, ha l’effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rende inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l’effetto di precludere all’Inps l’esame delle relative richieste.

La giurisprudenza cui parrebbe far riferimento il Giudice di prime cure ove afferma che in materia previdenziale deve escludersi la necessità di forme sacramentali o adempimenti formali tali da rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, si riferisce ad altra e ben differente ipotesi riguardante le modalità di predisposizione delle domande – e non quelle di inoltro delle stesse - stabilendo come non sia necessaria una formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Istituto (cfr. Cass. sent. n. 144/2012: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso

di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”).

Assorbita ogni altra questione, l'appello deve quindi trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 157/2020, resa dal Tribunale di Trapani in data 27.2.2020, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1620,00 per il primo grado ed in € 1900,00 per l'appello, oltre spese generali IVA e CPA.

Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di consulenza tecnica già liquidate.

Palermo, 2.12.2021

Il Consigliere estensore

Donatella Draetta

Il Presidente

Michele De Maria